Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 76674 del 18/10/2023

OGGETTO: **Ditta SYFAR S.r.l. - Attività di "Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero" – c.da Furiano, Comune di Acquedolci (ME) – Foglio 4, p.lla 565**
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Trasmessa solo a mezzo PEC:*protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.comunediacquedolci.it; syfar@cgn.legalmail.it; vincenzo.nicoli@pec.chimici.it*

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Acquedolci

e, p.c. Ditta SYFAR S.r.l.

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[…] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale:* polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;*"*

Vista l'istanza di A.U.A., depositata dalla ditta SYFAR S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Acquedolci, inoltrata dallo stesso con nota prot. n. 14633 del 07/09/2023 e acquisita in pari data al protocollo n. 63395 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "**Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero"**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 23818/23 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 56182 del 21/07/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Preso atto che, nell'ambito della CdS – riunione del 07/09/2023 (Verbale n. 23 del 07/09/2023 trasmesso dalla Città Metropolitana di Messina con nota n. 31632/23 del 12/09/2023 – prot. DRA n. 67291 del 12/09/2023) – la ditta ha riferito "*che gli unici scarichi dei reflui industriali che la stessa intendeva produrre sarebbero stati reflui tecnologici prodotti dalla bollitura del sughero per la produzione dei tappi*" e che "*al momento, è intenzione dell'azienda di non attivare tale scarico, in quanto il refluo verrà smaltito come rifiuto. Per quanto riguarda le acque meteoriche, le stesse verranno raccolte e riutilizzate, dopo opportuna depurazione, per l'abbattimento delle polveri diffuse e la bagnatura del sughero posto a dimora nel piazzale*";

Vista l'istanza di A.U.A. aggiornata, depositata dalla ditta SYFAR S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Acquedolci – c.da Furiano, inoltrata dallo stesso con nota prot. n. 15955 del 03/10/2023 e acquisita in pari data al protocollo n. 72579 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "**Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero"**, comprendente il seguente titolo abilitativo:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Preso atto della dichiarazione resa dal tecnico incaricato, trasmessa in allegato all'istanza di A.U.A. aggiornata, con la quale è attestato che presso lo stabilimento non sarà attivato alcuno scarico in quanto:

- i reflui industriali prodotti dalla bollitura del sughero per la produzione dei tappi saranno gestiti come rifiuto e allontanati a mezzo ditta autorizzata con FIR per lo smaltimento come rifiuto;
- le acque meteoriche, dopo idoneo trattamento, saranno riutilizzate per l'abbattimento delle polveri diffuse che si possono originare dallo stoccaggio e dalla movimentazione del sughero nei piazzali;

Preso atto che la ditta SYFAR Srl, con, sede legale e stabilimento nel Comune di Acquedolci (ME) C.da Furiano è già autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e trasformazione del sughero con D.R.S. n. 93 del 20/02/2012;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nell'istanza di A.U.A. – Scheda C, la modifica sostanziale per la quale è in corso il procedimento per il rilascio dell'AUA prevede l'introduzione di 3 nuovi punti di emissione convogliata, di seguito riportati:

1) **E5** – emissioni provenienti dalla caldaia a biomasse, alimentata a polverino di sughero, di potenza inferiore ad 1 MW;
2) **E6** – emissioni provenienti dal taglio del legno vergine per la produzione di bricchetti o legna da ardere pronta al cosumo;
3) **E7** – emissioni provenienti dal trasporto pneumatico del polverino (materiale pezzature fine) al silos di stoccaggio da 100 mc;

Considerato che la caldaia a biomasse, alimentata a polverino di sughero, di potenza inferiore ad 1 MW, non è soggetta ad autorizzazione in quanto compresa tra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 –

Allegato IV alla parte quinta, parte I, lettera bb) "*impianti di combustione (...) di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto (...)*";

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A., ai due nuovi punti di emissione saranno installati impianti di abbattimento del tipo "*ciclone + filtro a tessuto*";

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per le modifiche sostanziali dell'impianto per la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento;

Tenuto conto che con D.R.S. n. 93 del 20/02/2012, a seguito di istruttoria, è stato imposto quale limite all'emissione delle polveri ai punti di emissione E1, E2 ed E3 il valore di 20 mg/Nm^3;

Ritenuto di dovere confermare tale valore limite alle emissioni delle polveri, estendendolo anche ai nuovi punti di emissione;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta **SYFAR S.r.l. - Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero** – c.da Furiano, Comune di Acquedolci (ME) – Foglio 4, p.lla 565, esprime, per quanto di propria competenza **parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm^3/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm^3)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Trasporto pneumatico	1.800	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E2	Aspirazione generale	3.100	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E3	Trasporto pneumatico	1.100	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E4	Sezionatura pannelli	2.100	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E5	Caldaia a biomasse	*Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 – Allegato IV alla Parte V, Parte I, lettera bb)*				
E6	Taglio legno	3.000	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E7	Trasporto pneumatico	5.400	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che

garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).

4. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

5. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
   - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
   - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
   - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

7. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

8. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

9. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.

10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

11. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.

12. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

13. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.

14. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di

Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso

Documento firmato da:
FELICIA MACALUSO
17.10.2023 10:52:15 UTC

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Antonio Patella

Firmato digitalmente da Antonio Patella
Data: 2023.10.18 12:55:29 +02'00'